

**ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

N. 35/2019

OGGETTO: *Autorizzazione a resistere in giudizio avverso al ricorso presentato da SADEM per l'annullamento della determinazione n. 313/2019*

Il giorno diciassette del mese di settembre duemiladiciannove, a partire dalle ore 15:00 presso la sede dell'Agenzia in Corso Marconi, 10, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1.	Mauro Calderoni	Consigliere d'Amministrazione	X	
2.	Licia Nigrognò	Consigliere d'Amministrazione	X	
3.	Paolo Filippi	Vice Presidente Agenzia	X	
4.	Federico Binatti	Consigliere		X

*E' presente **Ing. Cesare Paonessa** che assume le funzioni di Segretario della seduta. E' presente la **D.ssa Letizia Gaudio**, dipendente del Comune di Torino, che svolge funzioni di assistenza alla seduta.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Paolo Filippi** nella qualità di Vice Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta e dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso al ricorso presentato da SADEM per l'annullamento della determinazione n. 313/2019

A relazione del Vice-Presidente

In data 23/07/2019 è stato notificato, presso la sede dell'Agenzia, il ricorso presentato da SADEM S.p.A. innanzi al T.A.R. per il Piemonte contro l'Agenzia e nei confronti del Consorzio Granda Bus per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 313 del 27 maggio 2019 avente per oggetto "Proroga dei Contratti di servizio di Trasporto Pubblico Locale afferenti il bacino di Cuneo" nonché per l'annullamento *"... di ogni altro atto amministrativo preordinato, presupposto, o comunque conseguente all'impugnata Determinazione n. 313 del 27/5/2019, allo stato non ancora conosciuto dalla società ricorrente e per l'accertamento e dichiarazione di inefficacia ex artt. 121-122 c.p.a. dell'Atto avente ad oggetto la disposta proroga dei suddetti contratti di servizio a valere per il periodo temporale 23/12/2019 – 09/06/2024"*

L'atto di autorizzazione per cui è richiesto l'annullamento al giudice amministrativo è stato rilasciato a seguito del percorso procedimentale, descritto nella citata determinazione dirigenziale e qui di seguito sintetizzato:

- Il Consorzio Granda Bus è risultato affidatario di Concessione per il servizio di Trasporto Pubblico regolata da contratto di servizio a seguito di procedura ad evidenza pubblica espletata dalla Provincia di Cuneo;
- A seguito del trasferimento del Contratto di servizio dalla Provincia di Cuneo alla Agenzia della mobilità piemontese, l'Agenzia ha disposto il rinnovo della Concessione per il servizio di Trasporto Pubblico regolata da contratto di servizio con Determinazione 549 del 21 novembre 2016 ad oggetto "RINNOVO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFERENTI IL BACINO DI CUNEO" fissando il termine per la scadenza dei contratti al 22/12/2019; l'atto è stato assunto in coerenza con la disposizione contrattuale che prevede la facoltà di procedere al rinnovo programmato del contratto di servizio; tale disposizione, oltre che essere già prevista nell'articolo 2.3 del contratto medesimo, era già pubblicizzata nell'avviso di gara pubblicato sulla GUUE richiamando nello specifico le disposizioni di cui all'art. 9 della direttiva CEE 18/2004 dell'art. 29 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i;
- Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia con deliberazione n. 28 del 6 settembre 2018, nel prendere atto del documento denominato "Patto della Mobilità e il Trasporto Pubblico in Provincia di Cuneo", ha dato mandato al Direttore Generale di procedere con l'analisi delle esigenze espresse dal territorio in tale documento al fine di tradurle in progetti operativi da attuare a partire dal biennio 2018-2019 compatibilmente con le risorse disponibili da parte del Bacino.
- Tutti gli interventi previsti sono tradotti in progetti operativi finalizzati all'efficienza del servizio, all'efficacia dell'offerta e all'economicità della spesa pubblica, con riferimento agli obiettivi posti dal Fondo Nazionale Trasporti relativamente ai criteri di riparto delle risorse tra le Regioni (DL.50/17 art. 27 lettera a) e b)), che prevedono in particolare un incremento continuo dei ricavi da traffico e dei passeggeri trasportati, e l'utilizzo del costo standard.
- Gli interventi sui servizi sono stati accompagnati dall'introduzione di sperimentazioni tariffarie e da campagne di comunicazione, oltre che dalla messa in esercizio di nuovi veicoli ad alimentazione elettrica ed ibrida per il contenimento delle emissioni. Con particolare riferimento alle tematiche dell'integrazione tariffaria, il Consorzio Granda Bus si è impegnato nell'attuazione del progetto sperimentale avviato dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2017, n. 30-6029 L.R. 1/2000 – avente ad oggetto "Innovazione in materia di tariffe del Trasporto pubblico locale. Disposizioni per l'avvio alla sperimentazione temporanea di nuovi titoli di viaggio";
- Sulla base di quanto sopra il Consorzio Granda Bus con nota prot. 3553 del 10/04/19 ha avanzato richiesta di rideterminazione della durata del contratto ai sensi dell'art. 4, par. 4, del Reg. CE 1370/2007;
- L'Agenzia ha valutato la richiesta di proroga del contratto di servizio di TPL sulla base di elementi e dati atti a dimostrare l'entità significativa dei beni, in rapporto all'insieme dei beni necessari per la

fornitura dei servizi di trasporto passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto passeggeri previsti dal contratto ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1370/2007.

La ricorrente SADEM S.p.A. fonda il proprio ricorso sui seguenti motivi:

1. Violazione di legge per contrasto con l'art. 4, par. 4, del Reg. (CE) n. 1370/07, per avere la resistente Agenzia già applicato in sede di precedente rinnovo dei contratti di servizio la fattispecie di proroga assentita dalla previsione regolamentare;
2. Violazione di legge per contrasto con l'art. 4, par. 4, del Reg. (CE) n. 1370/07, per avere la resistente Agenzia disatteso il limite temporale massimo della proroga consentita dalla disposizione regolamentare;
3. Violazione di legge per contrasto con l'art. 4, par. 4, del Reg. (CE) n. 1370/07, per avere la resistente Agenzia disatteso, in ogni caso, il limite temporale massimo del contratto di servizio predeterminato dal Regolamento comunitario. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa.
4. Violazione di legge per contrasto con l'art. 4, par. 4, del Reg. (CE) n. 1370/07, per avere la resistente Agenzia dato erroneamente atto della ricorrenza dei presupposti indicati dalla fattispecie regolamentare. Eccesso di potere per violazione dei principi generali di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, nonché per difetto della motivazione;
5. Violazione dei principi coniati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria riguardo alla facoltà di proroga dei contratti pubblici riconosciuta in capo alle Amministrazioni aggiudicatrici.

Con il provvedimento impugnato, l'Agenzia ha valutato la sussistenza dei presupposti dell'art. 4 par. 4 del Reg. (CE) 1370/07; con riferimento ai motivi di ricorso si ritiene che non sussistano le violazioni di legge:

- al motivo 1 in quanto il rinnovo contrattuale basa la sua sussistenza su una specifica disposizione contrattuale prevista dalla procedura ad evidenza pubblica di affidamento;
- al motivo 2 in quanto la durata della proroga disposta con la D.D. 313/2019 è pari alla metà del periodo contrattuale così come definito nella procedura ad evidenza pubblica, in coerenza con il limite massimo previsto dall'art. 4 par. 4 (50% della durata del contratto);
- al motivo 3 perché la durata dell'affidamento è comunque inferiore al limite massimo previsto dall'art. 4 par. 3 (fissato in 10 anni) al netto delle proroghe di cui all'art. 4 par. 4;
- al motivo 4; infatti richiamando il punto 2.2.7 della Comunicazione sugli orientamenti interpretativi concernenti il Regolamento (CE) del 29/3/2014, in merito all'art. 4 par. 4, la Commissione conferma che la decisione di proroga deve essere assunta sulla base dell'entità dei beni forniti dall'operatore economico, sui quali l'Agenzia, nella citata determinazione 313/2019 ha sviluppato una approfondita e dettagliata valutazione;
- al motivo 5 in quanto viene fatto riferimento all'art. 106 del Codice dei Contratti normativa inapplicabile, trattandosi di un affidamento di una concessione di servizi di TPL che – come è noto – è sottratto dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici

Esaminato il procedimento di proroga della concessione e considerati come insussistenti i motivi del ricorso per le ragioni precedentemente delineate, occorre autorizzare la resistenza in giudizio a difesa delle ragioni dell'Ente;

Visto l'art. 46 Decreto legislativo 02.07.2010 n° 104 che prevede che le parti intimare si possano costituire in giudizio nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, presentando memorie, facendo istanze, indicando i mezzi di prova di cui intendono valersi e producendo documenti.

Al fine di opporsi ai ricorsi è necessario autorizzare il Presidente pro tempore dell'Agenzia a resistere alle liti.

Considerato che nessuno dei dipendenti in servizio dell'Agenzia è iscritto all'ordine degli avvocati e non potendo quindi affidare a risorse interne il patrocinio in giudizio dell'Agenzia, il direttore generale è autorizzato ad individuare una professionalità esterna a cui affidare il servizio di rappresentanza legale in giudizio.

In relazione a quanto sopra

Visto l'art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato "Agenzia della mobilità piemontese";

Visto l'art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili;

Visto il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.;

Visto l'art. 12 comma 2 lett. d) dello Statuto del Consorzio in ordine alla competenza del Consiglio d'Amministrazione ad autorizzare il presidente dell'Agenzia a resistere alle liti e ad esercitare il potere di conciliazione e transigere nelle controversie riguardanti all'amministrazione;

Acquisito il parere favorevole del segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale. ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

delibera:

1. di prendere atto del ricorso esperito da SADEM S.p.A. innanzi al T.A.R. per il Piemonte contro l'Agenzia e nei confronti del Consorzio Granda Bus per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 313 del 27 maggio 2019;
2. di autorizzare il Vice Presidente dell'Agenzia a resistere alla lite di cui al precedente punto 1 nonché ad esercitare eventualmente i poteri di conciliazione e transazione per dette liti;
3. autorizzare il direttore generale ad individuare una o più professionalità esterne a cui affidare il servizio di rappresentanza legale in giudizio;
4. di dichiarare con separata votazione all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 3

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL SEGRETARIO	IL VICE PRESIDENTE
Cesare Paonessa	Paolo Filippi